

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 2010, n. 2464

Indicazioni tecniche per gli interventi previsti dall'Azione 3, Misura 227, PSR Puglia 2007 - 2013 nelle aree "a bosco e a macchia".

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro, di concerto con l'Assessore alla Qualità del Territorio, prof. Angela Barbanente, e con l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente dell'Ufficio Pianificazione Coordinamento Servizi Forestali, confermata dal Dirigente del Servizio Foreste, dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio e dal Dirigente a.i. del Servizio Agricoltura, per quanto di rispettiva competenza, riferisce quanto segue:

Visti:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000 di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" (PUTTp), pubblicato sul B.U.R.P. n. 6 del 13/01/2001, che prevede nelle Norme Tecniche di Attuazione del PUTTp all'Articolo 3.10 "Boschi e Macchie" specifici regimi di tutela e prescrizioni di base per tali aree;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del 12/02/2008 di approvazione del "Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Puglia 2007/2013";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1105 del 26/04/2010 di approvazione delle modifiche al P.S.R. 2007/2013 della Regione Puglia, a seguito del Health Check e Recovery Plane;
- il Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto della Misura 227, azione 3 "Valorizzazione turisticoricreativa dei boschi", pubblicato sul BURP n. 62 del 08 aprile 2010, di competenza del Servizio Foreste;

Considerato che gli interventi previsti nella **Misura 227, Azione 3** del P.S.R. Puglia 2007/2013 riguardano:

- realizzazione di percorsi naturalistici (percorso vita), ginnici (percorso salute) e ricreativi (percorsi avventura), rispondenti alle esigenze di

osservazione, escursionismo, didattica, sport, nel rigoroso rispetto dell'ambiente; le strutture e le tipologie costruttive, devono essere limitate al necessario ed essere concepite in modo che si inseriscano nel paesaggio con impatti minimi e/o trascurabili ovvero reversibili.

- recupero funzionale di piccoli ruderi per il rifugio della fauna selvatica, stanziale e migratoria, a scopi di tutela e conservazione della fauna selvatica, quali trulli, carbonaie, iazzi, corti, tetti e nicchie per l'avifauna.

Considerato, altresì, che:

- il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Puglia, in coerenza con gli Orientamenti Comunitari e con il Piano Strategico Nazionale (P.S.N.), intende contribuire allo sviluppo sostenibile delle aree rurali, indirizzando i possessori di boschi a gestire le aree forestali secondo le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale, ai fini della conservazione della biodiversità del territorio e del paesaggio;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Puglia, si pone, tra gli altri, l'obiettivo di conservare la diversità delle specie e degli habitat, attraverso la tutela e la diffusione di sistemi agricoli e forestali ad "alto valore naturale" e di tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale e forestale;
- gli interventi proposti riguardano la realizzazione, lungo piste forestali esistenti ed in aree forestali già fruite, di sentieri attrezzati (percorsi natura e salute) nonché percorsi aerei (comunemente denominati "Parchi avventura"), e sono finalizzati anche a far conoscere il bosco, il territorio, il paesaggio e, conseguentemente, ad accrescere il senso civico di ogni cittadino nei confronti di un ambiente naturale e/o seminaturale qual è il bosco;
- gli interventi proposti, quindi, rappresentano un elemento fondamentale ai fini della valorizzazione e fruizione sostenibile del bosco e rispondono alle esigenze di osservazione, escursionismo, didattica e attività ludiche all'aria aperta, nel rispetto rigoroso dell'ambiente naturale;
- gli interventi proposti, fermo restando il rispetto degli indirizzi di tutela, di cui al punto 1.1 dell'art. 2.02 delle direttive di tutela di cui al punto 3.1 dell'art.3.05 nonché delle prescrizioni di base di cui all'art.3.10.4

- Nell' "area di pertinenza", si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1. dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.1 dell'art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:

1. ogni trasformazione della vegetazione forestale, salvo quelle volte al ripristino / recupero di situazioni degradate, e le normali pratiche silvicolturali che devono perseguire finalità naturalisti che quali: divieto di taglio a raso nei boschi, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; tali pratiche devono essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
2. l'allevamento zootecnico di tipo intensivo (carico massimo per ettaro di 0,5 unità bovina adulta per più di sei mesi/anno);
3. nuovi insediamenti residenziali e produttivi;
4. escavazioni ed estrazioni di materiali;
5. discarica di rifiuti e materiali di ogni tipo;
6. realizzazione di nuove infrastrutture viarie, con la sola esclusione della manutenzione delle opere esistenti e delle opere necessarie alla gestione del bosco;

b) sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto vegetazionale ambientale dei luoghi, comportino le sole trasformazioni:

1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con il bosco/macchia (sorveglianza, protezione antincendio, ricerca scientifica, attività forestale); costruzioni di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni della vegetazione;
2. sistemazioni idrogeologiche se, inquadrare in piani organici di assetto idrogeologico estesi all'area di bacino cui appartiene il bosco / macchia, utilizzino soluzioni appropriate al sito e prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti;

3. infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrato, se posizione e disposizione planimetrica del tracciato non compromettano la vegetazione.

Gli interventi proposti sono ritenuti ammissibili nell' "area di pertinenza" del "boscomacchia" purché rispettino le norme prima riportate, siano predisposti sulla base di specificazioni progettuali di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi; consentano il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle specie e degli habitat presenti nel sito; non comportino serio pregiudizio alla conservazione dell'attuale assetto botanico-vegetazionale e geomorfologico dei luoghi.

- Gli interventi, come in precedenza configurati, poiché non comportano compromissione della vegetazione né modificazione significativa ed irreversibile dello stato dei luoghi rientrano a tutti gli effetti nel novero delle attrezzature e delle attività connesse con la valorizzazione e fruizione del bosco/macchia;
- gli interventi, inoltre, come previsto dal bando, sono sottoposti ad istruttoria tecnico-amministrativa e relativa valutazione di idoneità e fattibilità tecnica da parte di una Commissione di Valutazione, appositamente nominata dall'Autorità di Gestione del PSR e presieduta dal Responsabile di Misura;
- l'intero procedimento relativo alla realizzazione dei singoli progetti, dalla progettazione, all'avvio lavori e fino al loro definitivo collaudo, sarà svolto la necessaria Responsabilità e la Direzione Lavori di un Dottore Agronomo o Forestale, iscritto all'Albo di competenza, nonché sotto la sorveglianza della Sezione Provinciale del Servizio Foreste territorialmente competente, che dovrà, a conclusione dei lavori, eseguire gli opportuni accertamenti di rito per la liquidazione degli aiuti previsti dalle singole misure;

Ritenuto di:

- emanare indicazioni tecniche a supporto del processo di valutazione paesaggistica degli interventi ricadenti nelle aree a "bosco e a macchia" della Puglia, così come definite nel PUTTp, finalizzate alla realizzazione degli interventi della

Misura 227 Azione 3, del P.S.R. Puglia 2007-2013 considerando i sentieri attrezzati da realizzare (percorsi natura e salute) nonché i percorsi aerei (comunemente denominati “Parchi avventura”) quali attrezzature per attività connesse alla valorizzazione e fruizione sostenibile delle aree caratterizzate dalla presenza di bosco/macchia;

- agevolare l’iter amministrativo del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica fermo restando il controllo di legittimità, di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, da operarsi a cura della competente Soprintendenza attesa la presenza sulle aree interessate da “bosco”, del vincolo paesaggistico ministeriale di cui alla lettera g) dell’art.142 del d.lgs n.42/2004 nonché fermo restando la valutazione di incidenza ambientale, di cui all’art. 5 del dPR n° 357/97 come modificato ed integrato dal dPR n°120/2003 ed ai sensi della L.R. 12/4/2001 n°11 e s.m.i., per gli interventi ricadenti in aree boscate incluse nelle perimetrazioni dei SIC e ZPS come definite ai sensi e per gli effetti della Direttiva 92/43/CEE”Habitat”;
- contribuire ad accelerare la spesa del PSR Puglia 2007/2013 ed evitare, ai sensi dell’art. 29 del Reg. (CE) 1290/2005, il disimpegno automatico delle somme del FEASR non spese al 31/12/2010.

In relazione a tutto quanto sin qui illustrato e argomentato, si propone di approvare l’Allegato A che, composto di n. 2 pagine, costituisce parte integrante del presente atto.

L’approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta regionale ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 4 lett. a) della l.r. n. 7/1997 e dell’art. 4 della l.r. n. 17/2000.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del

bilancio regionale.

L’Assessore relatore, dott. Nicastro, di concerto con gli Assessori prof. Barbanente e dott. Stefano, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell’art. 4 - comma 4, lettera d, della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore alla Qualità del Territorio e con l’Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal dirigente dell’Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali, dal Dirigente del Servizio Foreste, dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio e dal Dirigente a.i del Servizio Agricoltura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di **prendere atto** delle premesse che qui si intendono integralmente riportate;
- di **approvare** l’allegato “A” che, composto di n. 2 pagine, costituisce parte integrante del presente atto;
- di **pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet della Regione Puglia (www.regione.puglia.it).

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

ALLEGATO AIndicazioni tecniche per gli interventi previsti dall'Azione 3, Misura forestale 227, P.S.R. Puglia 2007-2013 (B.U.R.P. n. 62 del 08 aprile 2010) nelle aree "a bosco e a macchia",

Negli interventi previsti dalla misura 227 – Azione 3 è opportuno adottare accorgimenti tecnici, come di seguito indicati, necessari a non incidere significativamente sull'ecosistema bosco e sull'habitat di specie animali e vegetali consolidatisi nel tempo, essenziale a mantenere le molteplici funzioni che il bosco stesso assolve.

In particolare:

Misura 227: Azione 3 "Valorizzazione turistico ricreativa dei boschi":

1. Il recupero di piccoli ruderi esistenti deve essere finalizzato unicamente a scopi di tutela, conservazione ed osservazione della fauna selvatica.
2. La realizzazione di percorsi naturalistici, ginnici e ricreativi deve riguardare boschi d'alto fusto già abitualmente utilizzati per la fruizione facilmente accessibili in quanto prossimi ad aree urbane o fortemente urbanizzate, e interessare superfici tali da non causare impatti ambientali diretti significativi ed irreversibili sull'ecosistema del bosco, calendarizzando la fruizione nelle stagioni di forte affluenza. La realizzazione di nuovi sentieri di larghezza massima pari ad 1,50 mt è possibile purchè non sia modificata la morfologia dei luoghi con sterri e/o riporti di terreno, non vengano tagliati alberi o arbusti e il sentiero sia sistemato con fondo naturale.
3. Le aree attrezzate per la fruizione del bosco che prevedono il posizionamento di tavoli, panche, bacheche, cartelli, cestini, corrimani e staccionate devono essere realizzate rigorosamente con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico secondo quanto previsto dal R.R. 23/2007, prevedendo alcune componenti rimovibili nelle stagioni a bassa fruizione. La localizzazione delle predette aree attrezzate dovrà avvenire in aree idonee dal punto di vista geo-morfo-idrogeologico e del tutto prive di soggetti arborei e/o arbustivi di particolare pregio naturalistico; in particolare la localizzazione degli arredi deve essere effettuata in chiarie, radure e lungo piste forestali già esistenti senza prevedere alcun abbattimento di alberature e/o arbusti, salvo che per i necessari casi di pubblica

incolumità oltre che per le normali pratiche silvicolturali.

4. La realizzazione di percorsi naturalistici, ginnici e ricreativi nonché delle aree attrezzate per la fruizione del bosco non dovrà intervenire su aree con presenza di lembi di habitat naturale e/o seminaturale di pregio (di cui all'allegato A del D.P.R. 8/9/97 n° 357) né dovrà interessare direttamente aree con frequentazione significativa di specie protette (di cui all'allegato B del D.P.R. 8/9/97 n. 357 e degli allegati della Direttiva 79/409 come sostituita dalla 2009/147; le aree d'intervento non devono rivestire un'importante ruolo trofico e/o riproduttivo per le specie selvatiche di pregio né, più in generale, non devono svolgere un importante ruolo dal punto di vista prettamente ecologico ovvero non devono rappresentare un luogo dove sono presenti elementi fisici o biologici essenziali per la vita e la riproduzione di particolari specie protette.
5. I percorsi aerei devono prevedere l'installazione di ateliers compatibili con l'ambiente boschivo e non devono provocare danni al fusto degli alberi sui quali sono ancorati.
6. Gli ateliers non possono essere posizionati su piante di alto fusto vetuste, portasemi, di particolare pregio naturalistico e scientifico né su piante dove risulta verificata la presenza di nidificazione di specie di pregio di cui agli allegati della Direttiva 79/409 come sostituita dalla 2009/147
7. Tutte le attrezzature non dovranno produrre alcuna trasformazione permanente e/o irreversibile dell'attuale stato dei luoghi sia con riferimento alla componente botanico-vegetazionale che agli habitat di interesse comunitario e/o prioritari.
8. L'eventuale realizzazione di aree a parcheggio dovrà essere localizzata in aree del tutto esterne sia all'area di pertinenza che all'area annessa al bosco-macchia e per dette aree dovrà essere prevista una pavimentazione con materiale drenante.
9. La realizzazione degli interventi nelle Zone di Protezione Speciale dovrà essere interdetta durante la fase di riproduzione dell'avifauna ovvero nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio come previsto nel R.R. 28/08.